



CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

**NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI E DEI COLLEGI DEI REVISORI
DEI CONTI DEGLI ALBI DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI CUI ALLA LEGGE 11/01/1979
N. 12.**

ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

Il Consiglio Provinciale dell'Albo dei Consulenti del Lavoro é composto di 5 membri effettivi se gli iscritti all'Albo non superano i 100, di 7 membri effettivi se superano i 100 ma non i 300, di 9 membri effettivi se superano i 300.

CAPO II

DELL'ELETTORATO ATTIVO

ART. 2

I Consigli Provinciali sono eletti dai consulenti del lavoro iscritti all'Albo almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

CAPO III

DELL'ELEGGIBILITA' E DELLE CARICHE

ART. 3

Alla carica di Consigliere possono essere eletti tutti i consulenti iscritti nell'Albo che abbiano superato almeno 3 anni di anzianità di iscrizione alla data delle elezioni, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione. Nel computo dell'anzianità non vanno compresi i periodi di sospensione.

Ciascun Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

ART. 4

Le elezioni sono fatte a scrutinio segreto. Il voto é personale e non sono ammesse deleghe.

CAPO IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

ART. 5

Il Consiglio Provinciale, almeno 40 giorni prima del termine del proprio mandato, deve deliberare la data delle elezioni del nuovo consiglio che, in ogni caso, non potrà essere fissata prima dei 30 giorni precedenti quella della scadenza del mandato e oltre la data di scadenza medesima.

Provvede inoltre ad inviare, con posta raccomandata almeno 20 giorni prima della data stessa, l'avviso di convocazione indicante il luogo, la data e l'orario delle elezioni.

L'avviso di convocazione deve altresì contenere l'avvertimento che il regolamento elettorale é a disposizione degli interessati presso la sede del Consiglio Provinciale.

ART. 6

Il Consiglio Provinciale provvede da 30 a 20 giorni prima della data fissata per le elezioni, alla nomina di una Commissione Elettorale composta di 3 membri effettivi e due supplenti, oltre ad un segretario senza diritto al voto, scelti fra gli iscritti all'Albo aventi i requisiti di cui all'articolo 2.

Qualora un componente la Commissione risulti successivamente candidato, questi dovrà essere sostituito.

I componenti la Commissione Elettorale provvederanno ad eleggere fra loro il Presidente.

ART. 7

Liste comprendenti un numero di candidati non superiore a quello del Consiglio da eleggere, sono presentate alla Commissione Elettorale fino a 10 giorni precedenti la data delle elezioni.

La lista dovrà recare le firme dei candidati per accettazione e quelle dei presentatori secondo le seguenti misure:

- sino a 100 iscritti numero 6 presentatori;
- oltre 100 e sino a 300 iscritti numero 15 presentatori;
- oltre i 300 iscritti numero 20 presentatori.

I candidati non potranno essere compresi in più liste ed i presentatori potranno firmarne una soltanto.

Le firme di accettazione dei candidati e quelle dei presentatori dovranno essere autenticate da un notaio o dal Presidente del Consiglio Provinciale in carica.

ART. 8

La Commissione Elettorale provvede:

- a) all'aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto al voto;
- b) alla stampa delle schede di votazione contenenti le liste dei candidati in ordine di presentazione;
- c) ad attrezzare il seggio elettorale in modo da assicurare alle operazioni di voto svolgimento puntuale, tranquillo e regolare, in piena libertà e segretezza di voto.

ART. 9

Il giorno precedente le elezioni la Commissione Elettorale si trasforma in Seggio Elettorale. Delle operazioni fin qui svolte la Commissione Elettorale redige verbale in duplice copia esemplare di cui il primo viene depositato presso la sede del Consiglio Provinciale.

L'altro esemplare, nonché le liste originali dei candidati, vengono inviate al Consiglio Nazionale unitamente agli atti menzionati al successivo articolo 21. Il Presidente della Commissione assume le funzioni di Presidente del seggio, i due membri assumono quello di scrutatore ed il segretario conserva tale funzione nel seggio elettorale.

ART. 10

Il Presidente del seggio si assicura che nella sala destinata alle votazioni si trovi:

- a) un divisorio o transenna che consenta di votare in luogo non accessibile agli altri elettori in attesa;
- b) una o più cabine che consentano di votare in assoluta segretezza;
- c) registri, ruoli, elenchi, timbri e quantaltro serve per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- d) un'urna per le schede autenticate;
- e) un'urna vuota, chiusa e sigillata dal seggio ed avente una sola fessura per l'introduzione delle schede votate;
- f) il materiale occorrente per la formazione dei plichi di schede votate, da sigillare.

CAPO V

DELLE VOTAZIONI

ART. 11

Due ore prima di quella fissata per l'inizio delle votazioni il Presidente del seggio provvede a preparare un numero di schede pari a quello degli iscritti negli elenchi di cui al precedente articolo 8, che

devono essere firmate da un componente del seggio, numerando il tagliando di controllo si da rendere le schede insostituibili. Le schede vanno quindi timbrate e vengono prese in consegna dal Presidente.

ART. 12

Nella sala delle votazioni deve essere esposto l'elenco redatto a caratteri uniformi in ordine alfabetico e numerazione progressiva di tutti gli iscritti nell'Albo che siano eleggibili, il fac-simile delle liste presentate, riprodotte tutte uguali per caratteri, dimensioni e colore e due copie del presente regolamento.

ART. 13

Ciascun elettore ha diritto di votare un numero di candidati non superiore a tre, cinque, sei a secondo che il Consiglio Provinciale si componga rispettivamente di cinque, sette o nove consiglieri.

Il voto si esprime tracciando un segno di croce nell'apposito rettangolo precedente i nomi in qualunque lista siano compresi.

Le schede che riportano un numero di voti superiore alla misura indicata nel primo comma sono nulle.

ART. 14

L'elettore viene ammesso a votare in ordine di presentazione previa la sua identificazione.

Riceve la scheda ed una matita copiativa dal Presidente del seggio elettorale. Provvede immediatamente ad esprimere il suo voto nella cabina a ciò destinata, quindi chiude la scheda e la consegna al Presidente del seggio che la introduce nell'apposita urna in presenza dell'elettore.

ART. 15

Di ogni singola operazione di voto deve essere presa nota da uno degli scrutatori, che appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori.

ART. 16

Il seggio elettorale resterà aperto ininterrottamente dalle ore nove alle ore diciannove del giorno fissato.

Tuttavia, se a tale ora sono ancora presenti nella sala elettori che non hanno votato, il Presidente li ammette a votare.

Qualora tutti gli elettori abbiano espresso il loro voto prima dell'ora stabilita come termine ultimo, il Presidente può dichiarare chiusa la votazione ed iniziare le operazioni di scrutinio. Durante le operazioni di voto il Presidente può momentaneamente assentarsi, facendosi sostituire da uno scrutatore.

Due componenti del seggio elettorale devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

CAPO VI

DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE

ART. 17

Ultimate le operazioni di voto il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Allo scrutinio possono essere presenti gli elettori.

ART. 18

Per le operazioni di scrutinio il Presidente apre l'urna contenente le schede votate e dà inizio allo spoglio di esse. Uno scrutatore estrae in successione dall'urna ciascuna scheda la apre e la consegna al Presidente.

Questi legge ad alta voce i nomi dei votati mentre l'altro scrutatore ed il segretario prendono nota separatamente dei voti espressi segnandoli, in apposite tabelle, a fianco del nome di ciascun votato.

Le schede così scrutinate vengono messe da parte, avendosi cura di separare quelle valide da quelle ritenute nulle e da quelle contestate.

ART. 19

Il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, decide in via provvisoria e senza interrompere le operazioni elettorali, su tutte le questioni inerenti alle operazioni stesse e sulla nullità dei voti.

Le contestazioni degli scrutatori e le decisioni adottate vanno iscritte a verbale.

ART. 20

Ultimato lo scrutinio e formata la graduatoria in base al numero dei voti riportati da ciascuno, il Presidente proclama gli eletti.

A parità di voti é proclamato il più anziano per iscrizione nell'Albo e, a parità di anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

ART. 21

Il Presidente, proclamati gli eletti, fa chiudere in plichi sigillati, separati e controfirmati dai componenti il seggio, le schede valide, le schede nulle e quelle contestate.

Redige verbale in duplice esemplare di tutte le operazioni svolte e lo firma in ciascun foglio unitamente agli scrutatori.

Un esemplare del verbale viene depositato presso la sede del Consiglio Provinciale ed ogni iscritto all'Albo può prenderne visione.

L'altro esemplare, unitamente ai plichi di cui al primo comma, viene inviato, a mezzo raccomandata, al Consiglio Nazionale.

ART. 22

Il Presidente del seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli iscritti.

CAPO VII DELL'INSEDIAMENTO

ART. 23

Il nuovo Consiglio su convocazione del consigliere che ha riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti del più anziano per iscrizione nell'Albo e, a parità di anzianità di iscrizione, del maggiore di età, si riunisce nel termine di quindici giorni dalla data delle votazioni pere le elezioni delle cariche indicate dall'articolo 12 della legge 11 gennaio 1979 n. 12. Il Presidente comunica subito al Consiglio Nazionale le cariche elette, inviando copia conforme del relativo verbale.

ART. 24

Il nuovo Consiglio riceve le consegne dal Consiglio uscente redigendone apposito verbale.

ART. 25

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio Provinciale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

CAPO VIII

DEI RICORSI

ART. 26

Entro dieci giorni dalla proclamazione del risultato delle elezioni ogni iscritto nell'Albo può produrre ricorso, in carta legale tramite il Consiglio Provinciale, avverso la validità delle operazioni elettorali al Consiglio Nazionale, che decide, in via definitiva, nel termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.

ELEZIONI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 1

Presso il Consiglio Provinciale é istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, eletti dagli iscritti all'Albo.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 2

Alla carica di Revisore dei Conti sono eleggibili tutti i consulenti iscritti nell'Albo almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

ART. 3

Contemporaneamente all'elezione dei Consigli Provinciali devono essere eletti i membri del Collegio dei Revisori, con schede separate e secondo le disposizioni previste nel regolamento per l'elezione dei Consigli Provinciali.

ART. 4

Il candidato che sia proclamato eletto sia per il Consiglio Provinciale che per il Collegio dei Revisori deve optare per l'uno o per l'altro non più tardi del terzo giorno precedente quello della convocazione del Consiglio Provinciale, dandone comunicazione al Presidente. In mancanza si intende abbia optato per la carica di consigliere provinciale. In tal caso o altri per i quali dovessero mancare uno o più elementi si procede secondo l'articolo 25 delle norme per le elezioni dei Consigli Provinciali.

ART. 5

Il Collegio dei Revisori così eletto nomina il proprio Presidente.